

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 25.3.2015

La Nuova Procedura Civile, 1, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare: servono i decreti attuativi

In attesa dei decreti attuativi, l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati indicate nel secondo comma dell'articolo 492-bis deve essere rigettata.

Tribunale di Novara, ordinanza del 29.1.2015

Il Presidente

- letta l'istanza¹ che precede, formulata ex art. 492-bis C.P.C. dal creditore avv. xxxxxxxx al fine di ottenere l'autorizzazione all'accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati indicate nel secondo comma di tale norma;

- rilevato che quest'ultima – come disposto dall'art. 19, comma 6-bis, D.L. cit. – si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge n. 162/2014 (ossia dall'11.12.2014);

- rilevato inoltre che, a norma dell'art. 155-quinquies disp.att. C.P.C., il creditore procedente può chiedere direttamente ai gestori delle banche dati le informazioni in esse contenute, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale: "Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti";

- rilevato però che, a norma dell'art. 155-quater disp.att. C.P.C.: "Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori...";

- constatato peraltro che i decreti di attuazione indicati in tale norma non sono stati ancora emanati;

- ritenuto che, alla luce del quadro così delineato, da un lato l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati indicate nel secondo comma dell'articolo 492-bis possa essere svolta solo in procedimenti esecutivi iniziati dopo l'11.12.2014 – circostanza che sembra non ricorrere nel caso di specie, in cui il pignoramento, che ex art. 491 C.P.C. segna l'inizio della procedura esecutiva, risulta notificato dall'istante il 17.7.2014 -, e solo a partire da quando saranno emanati i decreti attuativi (chè d'altra parte non si comprenderebbe a che fine essi siano stati previsti, se non per modulare sulle loro previsioni la concreta operatività della richiesta di informative telematiche onde contemperare l'interesse del creditore procedente con il diritto alla privacy dei controinteressati); mentre, dall'altro, l'accesso diretto alle banche dati da parte del creditore procedente potrà essere autorizzato solo quando sia da costui specificamente richiesto che avvenga in tale forma – circostanza che pure non si verifica nella specie -, e solo se per motivi strettamente tecnologici non sia possibile accedere alle banche dati tramite ufficiale giudiziario;

p.q.m.

Rigetta l'istanza.

La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola

¹ N.d.R. Si veda la [Formula pubblicata in rivista](#).